

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**SERVIZIO STATISTICA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO**

*CONVENZIONE TRA L'ISTAT E IL SERVIZIO STATISTICA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL 6°
CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA*

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato Istat), nella persona del Direttore generale pro tempore, Dr. Giovanni Fontanarosa, domiciliato per la carica in Roma, via Cesare Balbo, 16

e

il Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominato Servizio Statistica), nella persona della dott.ssa Giovanna Fambri, domiciliata per la carica in Trento, via Brennero, 316

premessato che

- l'art.15, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 stabilisce che l'Istat ha come compito istituzionale l'esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale ed affidate all'esecuzione dell'Istituto;
- l'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, stabilisce che l'Istat provvede all'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nell'anno 2010;
- l'art. 50, commi 6, 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, detta ulteriori disposizioni per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura;
- l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, stabilisce che gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e Bolzano fanno parte del Sistema statistico nazionale, corrispondono direttamente con l'Istat ed effettuano i censimenti curando la correzione e la memorizzazione dei dati, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale;
- l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, stabilisce inoltre che i suddetti uffici definiscono, con l'Istat o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle Province autonome ;
- l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, affida ai suddetti uffici il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici e l'esercizio delle funzioni degli uffici regionali dell'Istat, tra le quali rientra la trasmissione di rapporti periodici sulle attività svolte nel territorio di competenza;
- la legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 istituisce il Servizio Statistica, affidandogli i compiti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

- in data 26 novembre 2009 la Conferenza Unificata ha approvato il Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province Autonome per la realizzazione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, sottoscritto dalle Parti il 17 dicembre 2009;
- in conformità all'art. 4 del Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province Autonome, con deliberazione n. 1479 del 25 giugno 2010, la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Regionale di Censimento della Provincia di Trento (di seguito Piano Regionale di Censimento), adottando il modello organizzativo ad alta partecipazione e costituendo dell'Ufficio Regionale di Censimento presso il Servizio Statistica;
- nella seduta del 24 giugno 2010, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura;
- l'art. 10 del Regolamento di esecuzione prevede che gli Uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano effettuino il Censimento in conformità al Regolamento stesso, al Piano Generale di Censimento (PGC) e a specifiche intese con l'Istat, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

considerato che:

- nell'ambito della speciale autonomia garantita alla Provincia di Trento è necessario armonizzare le esigenze censuarie con le previsioni legislative e regolamentari, nonché con gli accordi contenuti nel Protocollo d'intesa tra l'Istat, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- sono già avvenuti incontri tra l'Istat e le Province autonome di Trento durante i quali sono stati condivisi aspetti tecnici concernenti l'organizzazione e la tempistica degli atti preparatori necessari alle operazioni censuarie;
- sono soggetti a rimborso i costi sostenuti dal Servizio Statistica in sostituzione dell'Istat nell'ambito delle competenze ad esso affidate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1017/1978, mentre sono soggette a contributo forfetario onnicomprensivo le altre attività che, in relazione alle operazioni previste dall'indagine censuaria, rientrano tra i compiti istituzionali del Servizio statistica;

convengono quanto segue:

Art.1
(Organi del censimento)

1. Il Servizio Statistica effettua le attività di rilevazione previste dall'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel territorio di competenza, secondo quanto stabilito nel Piano Regionale di Censimento.
2. Il Servizio Statistica provvede all'effettuazione delle operazioni censuarie in conformità alle direttive tecniche definite dall'Istat nel Piano Generale di Censimento, trasmesso in

data 23 dicembre 2009, prot. SP/1275.2009, quale allegato alla lettera del Presidente dell'Istat ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Il Servizio Statistica svolgerà la rilevazione adottando il modello organizzativo ad alta partecipazione e comunicherà all'Istat la struttura organizzativa e funzionale adottata nell'ambito di competenza per l'esercizio dei compiti ad esso affidati, fornendo altresì indicazioni sulla composizione e sulla consistenza delle dotazioni assegnate agli Uffici Comunali di Censimento, secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Piano Generale di Censimento.

Art. 2
(Operazioni tecniche)

1. Nel rispetto delle direttive contenute nello schema del Regolamento di esecuzione e nel Piano Generale di Censimento e delle istruzioni tecniche impartite dall'Istat tramite apposite circolari, nonché in conformità a quanto previsto nel Piano Regionale di Censimento, il Servizio Statistica si impegna a:
 - a. esercitare tutte le funzioni che le norme legislative e regolamentari assegnano, per le altre regioni d'Italia, agli Uffici regionali di censimento (URC);
 - b. gestire, quale interlocutore unico nel territorio di competenza, tutti i rapporti con gli Uffici Comunali di Censimento, con le unità di rilevazione e con i media;
 - c. utilizzare tutto il materiale e la modulistica predisposto dall'Istat, che sarà fornito al Servizio Statistica secondo il calendario presente nel Piano Generale di Censimento;
 - d. gestire, secondo le indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istat, il numero verde per i rispondenti per tutta la durata delle operazioni di rilevazione;
 - e. assicurare l'effettuazione di tutte le attività obbligatorie e facoltative previste dal Piano Regionale di Censimento;
 - f. assicurare il controllo di quantità e di qualità dei dati raccolti, mediante il controllo e il monitoraggio dell'attività censuaria e, nella fase di registrazione dei dati, mediante il sistema di gestione informatico predisposto dall'Istat;
 - g. consegnare, alla fine delle operazioni di registrazione e successivamente alla loro validazione da parte del Servizio Statistica, i questionari cartacei raccolti.

Art.3
(Pubblicità e diffusione dei dati)

1. Il Servizio Statistica, integrerà l'attività pubblicitaria e di comunicazione sui media locali per la Provincia di Trento, sia in riferimento alla carta stampata che alle trasmissioni radiofoniche e televisive.
2. Per quanto attiene alla diffusione dei dati, il Servizio Statistica si atterrà a quanto previsto dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, seguendo le modalità e i tempi previsti dallo schema di Regolamento di esecuzione e dal Piano Generale di Censimento.

Art.4
(Contributo)

1. Al Servizio Statistica spetta un contributo per le attività che svolgerà in attuazione del Piano Regionale di Censimento e della presente Convenzione.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 sarà articolato nelle seguenti voci:

- a. contributo per le attività previste nel Piano Regionale di Censimento, la cui entità e modalità di corresponsione sono già in fase di autonoma esecuzione rispetto alla presente Convenzione, secondo quanto stabilito dallo schema di Regolamento di esecuzione e dal Piano Generale di Censimento;
 - b. rimborso spese per tutte le attività previste nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente Convenzione;
 - c. contributo pari al 10 per cento dei costi effettivi sostenuti per le attività di cui all'allegato 1, quale contributo forfettario delle spese organizzative e logistiche connesse.
3. Il contributo complessivo di cui ai precedenti commi sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
- a. il contributo di cui al punto a) del comma 2, secondo quanto disposto dallo schema di Regolamento di esecuzione e dal Piano Generale di Censimento;
 - b. il rimborso spese di cui al punto b) del comma 2 sarà erogato in due soluzioni: un anticipo del 60% entro settembre 2010 e il saldo entro febbraio 2011 secondo la rendicontazione effettiva delle spese sostenute;
 - c. il contributo di cui al punto c) del comma 2 sarà erogato a saldo della rendicontazione effettiva delle spese sostenute.

Art. 5
(Comitato tecnico)

1. E' istituito un Comitato tecnico paritetico composto, per l'Istat, dal Direttore centrale dei censimenti generali e dal Responsabile del Servizio dei censimenti economici e, per il Servizio Statistica, dal Dirigente del Servizio medesimo e dal Direttore dell'Ufficio Rilevazioni e Ricerche economiche, con il compito di definire le eventuali variazioni da apportare ai contenuti tecnici della presente Convenzione. Le modifiche al testo della presente Convenzione formeranno oggetto di un apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6
(Registrazione e durata)

1. La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a spese del richiedente.
2. La Convenzione ha durata a decorrere dalla sua sottoscrizione fino alla conclusione delle attività censuarie, che avranno termine con la pubblicazione dei dati definitivi.

Art. 7
(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che non sia possibile definire in via amministrativa, riguardante la presente Convenzione, è competente esclusivamente il Foro di Roma

Data,

Per il Servizio Statistica della
Provincia autonoma di Trento

Per l'Istat

6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - 2010

ALLEGATO 1

CONTRIBUTI COMPLESSIVI DA EROGARE AL SERVIZIO STATISTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Contributo per la campagna pubblicitaria	euro.	19.000
2. Spese per attivazione numero verde	euro	1.000
TOTALE	euro	20.000
Contributo forfetario 10%	euro	2.000
TOTALE	euro	22.000